

## IN QUESTO NUMERO

1. **Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, FIS, CIGD, CISOA). Istruzioni Inps sulle novità della legge di bilancio 2021.**
2. **Proroghe certificati di abilitazione utilizzo dei fitofarmaci ed attestati irroratrici in scadenza nel 2021.**
3. **Aliquote contributive I.N.P.S. per l'anno 2021.**
4. **Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2021. Circolare INPS.**
5. **Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli - Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola 2020.**

\*\*\*\*\*



### **1) Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, FIS, CIGD, CISOA). Istruzioni Inps sulle novità della legge di bilancio 2021.**

L'I.N.P.S., con messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, ha diramato le proprie istruzioni circa le novità normative previste con la legge di bilancio 2021 in relazione agli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha, infatti, previsto ulteriori periodi di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione speciale agricola (CISOA), trattamenti in favore dei datori di lavoro che abbiano dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, segnala:

- **arco temporale per le tipologie di trattamenti di integrazione:** il messaggio chiarisce che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) dovranno essere collocati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (FIS), di cassa integrazione in deroga (CIGD) e di cassa integrazione agricola (CISOA) dovranno interessare il periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021;

- **lavoratori interessati alla cassa integrazione:** sono ammessi agli aiuti i lavoratori che sono alle dipendenze dei datori di lavoro al 1° gennaio 2021. Per i lavoratori assunti dopo il primo gennaio 2021 non sarà, perciò, possibile l'accesso alla integrazione salariale prevista dalla legge di bilancio 2021;
  - **contribuzione addizionale:** l'art. 1, c. 300, della legge di bilancio 2021 non prevede l'obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che utilizzano i nuovi trattamenti di integrazione salariale;
  - **termini di presentazione delle domande:** il termine per la trasmissione delle domande relative ai predetti trattamenti (CIGO, FIS, GIGD, CISOA) è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Per i periodi di sospensione o riduzione di attività nel mese di gennaio 2021 il termine di decadenza è fissato del 28 febbraio 2021;
  - **nuova causale:** l'INPS precisa che le domande di concessione dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, FIS, GIGD, CISOA) devono essere presentate utilizzando le nuove causali messe a disposizione nelle rispettive procedure telematiche:
    - per richiedere il periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e l'assegno ordinario FIS: **"COVID 19 L. 178/20"**;
    - per richiedere le 90 giornate di cassa integrazione agricola: **"CISOA L. 178/20"**.
- (M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*

## 2) Proroghe certificati di abilitazione utilizzo dei fitofarmaci ed attestati irroratrici in scadenza nel 2021.

Il Ministero sentito il parere della conferenza stato regioni ha emesso una nota che la scadenza delle abilitazioni/attestati rilasciati dalle Regioni e dalle Province Autonome sia riferita alle seguenti tre casistiche:

- abilitazioni/attestati in scadenza o scaduti antecedentemente al 2020 ma in corso di rinnovo;
- abilitazioni/attestati in scadenza nel 2020;
- abilitazioni/attestati che scadranno nel 2021, nel perdurare della fase di emergenza.

Il documento fornisce anche un'interpretazione alla disposizione che recita "(la validità).....è prorogata di dodici mesi e comunque fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza..." intendendo che, qualora allo scadere dei 12 mesi di proroga, fosse ancora vigente lo stato di emergenza, la validità delle abilitazioni/attestati delle casistiche sopra elencate si intenda prorogata di ulteriori 90 giorni successivi all'ultima data di cessazione dello stato di emergenza.

Pertanto, in riferimento alle abilitazioni/attestati che scadranno nel 2021 ed a seguito del D. L. 14 gennaio 2021, n. 2 che stabilisce la fine dello stato di emergenza sanitaria al 30 aprile 2021, i citati **certificati di abilitazione** e gli **attestati di funzionalità delle irroratrici con scadenza compresa nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2021 usufruiscono di una proroga di validità di 12 mesi a partire dalla data di scadenza.**

Nei prossimi giorni la banca dati regionale dei patentini fitosanitari, consultabile on line, sarà adeguata alle nuove scadenze.

Le medesime date di scadenza delle abilitazioni sono valide anche per gli attestati di funzionalità delle irroratrici.

(A. Caprara)

### 3) Aliquote contributive I.N.P.S. per l'anno 2021.

Pubblichiamo, come ogni anno, le tabelle relative alle aliquote contributive I.N.P.S. in vigore nel settore agricolo, per l'anno 2021, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori coordinati e continuativi (ed assimilati), di aziende agricole.

#### LAVORATORI DIPENDENTI

##### **Aumenti di aliquota Fondi pensione (FPLD)**

Completato il percorso di allineamento dell'aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, così come per la quota a carico dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2021.

Rimane ancora da applicare l'aumento annuo dello 0,20% del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro agricoli tradizionali, in quanto non è ancora stata raggiunta l'aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi

##### **TFR ai fondi pensione - Esoneri compensativi**

L'art. 1, c. 764, della legge n. 296/2006 prevede per i lavoratori i quali conferiscano il TFR ai fondi pensionistici integrativi e/o al fondo I.N.P.S. l'esonero dal contributo, pari allo 0,20; se il conferimento del TFR è, invece, parziale l'esonero è direttamente proporzionale. La norma non si applica per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli. Dal gennaio 2008 la norma prevede ancora l'esonero dal versamento dei contributi sociali nella misura che si è, poi, stabilizzata al 2014 ed è pari a 0,28%. Tale esonero sui contributi si applica sulla contribuzione per assegni familiari e, in caso di incapacità, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee.

##### **Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello**

L'art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività. La misura non è, peraltro, oggi applicabile per mancanza del rifinanziamento del fondo (dal 2015). In particolari ipotesi è comunque applicabile l'art. 55 della legge n. 96/2017, che prevede - per le erogazioni aziendali di premi di produttività stabilite con contratti depositati alla ITL competente (in via telematica) - la riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota IVS a carico del datore di lavoro ed la esenzione piena della quota contributiva a carico di lavoratore sulle erogazioni legate alla produttività che coinvolgano "pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro!! I benefici contributivi si applicano ai premi erogati in virtù di contratti collettivi sottoscritti dal 24 aprile 2017 e si applicano alle erogazioni premiali non superiori a 800 euro annui.

Sul punto si vedano le circolari Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018 e circolare I.N.P.S. n. 104/2018 (ed in specie per il settore agricolo, il punto 5).

##### **Contribuzione per il finanziamento della NASPI**

Premesso che nel settore agricolo sono esclusi dall'ambito di applicazione della NASPI sia gli operai agricoli a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato, applicandosi ancora le previgenti norme in materia di disoccupazione agricola, è opportuno ricordare le principali regole poste al riguardo dal Jobs Act.

##### Contributo ordinario

Il finanziamento della NASPI avviene attraverso il contributo in precedenza previsto per il finanziamento

della disoccupazione non agricola, l'aliquota è d'ordinario pari all'1,61% (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua).

Nel settore agricolo, quindi, la regola si applica solo per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli: per tali figure è perciò dovuta, dedotte le riduzioni di legge, la contribuzione dello 0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua).

#### Contributo addizionale

Per i rapporti a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile. Il contributo, per alcune tipologie di rapporto di lavoro (assunti a termine in sostituzione, stagionali, ecc. ...) non è dovuto.

#### Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento

Contrariamente ai settori economici diversi dall'agricoltura, nel settore primario non è dovuto nemmeno il contributo aggiuntivo (pari al 41% del massimale mensile NASPI per ogni anno di anzianità negli ultimi tre anni) previsto per le interruzioni dei rapporti di lavoro diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione nell'apprendistato. La NASPI e la contribuzione innanzi citate sono quindi applicabili come già detto unicamente agli impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura.

#### **Contribuzione per la formazione continua**

L'art. 1 della legge n. 247/2007 (commi da 62 a 64) ha introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30% di cui alla legge n. 845/1978 per il finanziamento delle iniziative di formazione continua. Nel settore è attivo il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI).

#### **Contribuzione al Fondo di integrazione salariale INPS**

Il settore agricolo non rientra tra i settori produttivi interessati al Fondo residuale I.N.P.S. in quanto l'agricoltura è interessata dalla applicazione della speciale normativa per l'integrazione salariale agricola (CISOA), che riconosce le relative prestazioni sia in favore di operai che dei soggetti aventi qualifica impiegatizia. Ciò è stato confermato dal Ministero del Lavoro (nota n. 10593 del 13/05/2016), che ha chiarito peraltro come anche i datori di lavoro agricolo con qualifica di coltivatore diretto sono esclusi dall'obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale, i dipendenti beneficiano, infatti, della cassa integrazione salari operai agricoli (CISOA) di cui alla legge n. 457/72, ancorché esonerati dall'obbligo di versare all'INPS la contribuzione prevista.

#### **Cooperative agricole – legge 240/1984 – CIGO**

Relativamente alla cassa integrazione ordinaria, come si ricorderà, il c.d. Jobs Act ha riformato l'istituto; la misura del contributo ordinario passa al 1,70% (per le aziende fino a 50 dipendenti) ed al 2% (per le aziende con più di 50 dipendenti).

#### **Riduzione contribuzione INAIL**

L'art. 1, comma 128, della legge 28 dicembre 2013, n. 147, stabilisce la riduzione della contribuzione antinfortunistica. La riduzione contributiva riguarda i "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e ciò tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale.

Il taglio delle contribuzioni INAIL si fonda sui seguenti elementi:

- riguarda "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- tiene conto dell'andamento infortunistico aziendale;
- prevede modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio;

- opera per singola gestione assicurativa INAIL, tenendo conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.
- Il tutto è, comunque, differito o in attesa dei provvedimenti attuativi; per quanto riguarda il settore agricolo, per l'anno 2021, è prevista la riduzione del 16,36%, come sancito dall'I.N.A.I.L. con determinazione C.d.A. del 29/09/2020, n. 179.

### **Zone svantaggiate e montane, agevolazioni**

Confermate per il 2021 le precedenti agevolazioni: • **75%** nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane); • **68%** nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999 e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata (cosiddette zone svantaggiate).

### **COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI – Gestione separata INPS**

Per l'anno 2021 le aliquote contributive valide ai fini del calcolo pensionistico della gestione separata sono fissate nel: 33% per li iscritti alla gestione separata che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie; 25% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che non siano assicurati anche presso altre forma pensionistiche obbligatorie; 24% per tutti gli altri iscritti alla gestione separata e cioè per i soggetti assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie e per quelli già titolari di pensione, nonché nel 33% per il lavoro occasionale ex art. 54 bis della legge n. 96/2017.

Con decorrenza dal 1° luglio 2017 per finanziare l'indennità di disoccupazione per alcuni soggetti, ascrivibili alla predetta gestione dei collaboratori coordinati e continuativi (DIS – COLL) è dovuto un contributo aggiuntivo pari allo 0,51%. Confermato anche il riparto (2/3 committenza, 1/3 collaboratore). La legge di bilancio 2021 ha previsto un aumento, in via sperimentale, per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e titolari di partita IVA e per tre anni, pari allo 0,26% (per il 2021) e pari allo 0,51 per gli anni successivi (in relazione al nuovo istituto denominato ISCRO acronimo di indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa) .

### **ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE**

Le norme contributive innanzi viste per i Co.Co.Co. sono applicate anche agli associati in partecipazione con conferimento di lavoro che, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 326/2003, come noto, sono tenuti all'iscrizione, sin dal 1° gennaio 2004, nella gestione separata (ex art. 2, c. 26, legge n. 335/95). Pertanto, anche per tale categoria di soggetti le aliquote contributive pensionistiche per l'anno 2021 sono quelle in vigore per i collaboratori indicate nel paragrafo precedente. A differenza dei collaboratori, per gli associati in partecipazione, con conferimento di lavoro, la ripartizione dell'onere contributivo viene confermata nel 55% a carico dell'associante e nel 45% a carico dell'associato. Si ricorda che con il d.lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) è stata vietata la stipula di nuovi contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro a decorrere dal 15 giugno 2015.

### **1) OPERAI**

OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI  
DI AZIENDE AGRICOLE TRADIZIONALI  
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2021

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO			OPERAI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>46,5365</b>	<b>37,6965</b>	<b>8,84</b>	<b>46,3365</b>	<b>37,4965</b>	<b>8,84</b>

**OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI**  
**DI AZIENDE AGRICOLE CON PROCESSI PRODUTTIVI DI TIPO INDUSTRIALE**  
 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2021

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO			OPERAI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>49,3365</b>	<b>40,4965</b>	<b>8,84</b>	<b>49,1365</b>	<b>40,2965</b>	<b>8,84</b>

**OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI**  
**DI AZIENDE DIRETTO COLTIVATRICI**  
 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2021

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO			OPERAI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>45,0065</b>	<b>36,1665</b>	<b>8,84</b>	<b>44,8065</b>	<b>35,9665</b>	<b>8,84</b>

**2) IMPIEGATI**

**IMPIEGATI AGRICOLI**  
 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2021  
**CONTRIBUTI I.N.P.S**

VOCI CONTRIBUTIVE	IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO			IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
<b>TOTALE CONTRIBUTI <u>I.N.P.S.</u></b>	<b>34,47</b>	<b>25,63</b>	<b>8,84</b>	<b>35,87</b>	<b>27,03</b>	<b>8,84</b>

**CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.**

VOCI CONTRIBUTIVE	IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO			IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
<b>TOTALE CONTRIBUTI <u>E.N.P.A.I.A.</u></b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>2,00</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>2,00</b>

**3) DIRIGENTI**

**DIRIGENTI AGRICOLI**  
 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2021  
**CONTRIBUTI I.N.P.S**

VOCI CONTRIBUTIVE	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
<b>TOTALE CONTRIBUTI <u>I.N.P.S.</u></b>	<b>32,97</b>	<b>24,13</b>	<b>8,84</b>	<b>34,37</b>	<b>25,53</b>	<b>8,84</b>

**CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.**

VOCI CONTRIBUTIVE	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
<b>TOTALE CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.</b>	<b>12,00</b>	<b>9,50</b>	<b>2,50</b>	<b>12,00</b>	<b>9,50</b>	<b>2,50</b>

**4) RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE NEL 2021 PER TIPO AZIENDA**

**IMPRESE AGRICOLE TRADIZIONALI**

TIPO DI CONTRIBUZIONE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO		OPERAI A TEMPO DETERMINATO		IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO		IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ORDINARIA	37,6965	8,84	37,4965	8,84	25,638	8,84	27,03	8,84
ZONE MONTANE	9,6491	8,84	9,5991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
ZONE SVANTAGGIATE	12,2669	8,84	12,2029	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84

**IMPRESE AGRICOLE CON PROCESSI PRODUTTIVI DI TIPO INDUSTRIALE**

TIPO DI CONTRIBUZIONE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO		OPERAI A TEMPO DETERMINATO		IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO		IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ORDINARIA	40,4965	8,84	40,2965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
ZONE MONTANE	10,3491	8,84	10,2991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
ZONE SVANTAGGIATE	13,1629	8,84	13,0989	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84

**IMPRESE AGRICOLE DIRETTO COLTIVATRICI**

TIPO DI CONTRIBUZIONE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO		OPERAI A TEMPO DETERMINATO		IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO		IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ORDINARIA	36,1665	8,84	35,9665	8,84	24,10	8,84	25,50	8,84
ZONE MONTANE	9,2666	8,84	9,2166	8,84	6,250	8,84	6,600	8,84
ZONE SVANTAGGIATE	11,7733	8,84	11,7133	8,84	7,916	8,84	8,364	8,84

## 5) Co.Co.Co

### COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE NEL 2021

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>34,23</b>	<b>22,82</b>	<b>11,41</b>

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA  
TITOLARI DI PARTITA IVA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>25,98</b>	<b>17,32</b>	<b>8,66</b>

SOGGETTI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>24,00</b>	<b>16,00</b>	<b>8,00</b>

## 6) ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

### ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE NEL 2021

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>33,72</b>	<b>18,55</b>	<b>15,174</b>

SOGGETTI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORI

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>24,00</b>	<b>13,20</b>	<b>10,80</b>

#### 4) Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2021. Circolare INPS.

L'INPS con recente circolare (la n. 10 del 29 gennaio 2021) ha determinato il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l'anno 2021.

A fronte del saldo negativo dell'indice dei prezzi al consumo 2020 su 2019 (- 0,3%), per il corrente anno il limite è confermato ad **€ 48,98** giornalieri, ricordiamo che tale importo è corrispondente al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile delle pensioni liquidate dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - FLDP - in vigore al 1° gennaio 2021 ammontante ad € 515,58.

L'INPS ha, inoltre, determinato, sulla base dell'aumento dell'indice medio del costo della vita, i minimi retributivi per singole categorie, ex legge n. 537/1981.

Per quanto riguarda il settore agricolo questi i minimi per l'anno 2021:

Settore	Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Agricoltura	Euro 108,40	Euro 57,10	Euro 43,57

Settore	Qualifiche	
	Impiegati	
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	concetto	d'ordine
	Euro 38,21	Euro 31,08

Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende i predetti minimali in ogni caso dovranno essere raggiunti al minimo dei minimi e cioè ad € 48,98.

Il datore di lavoro del settore agricolo, per il calcolo dei contributi previdenziali, dovrà rispettare in sostanza tre minimali e cioè:

- la retribuzione stabilita dai contratti collettivi;
- i minimali retributivi di categoria ex lege n. 537/1981;
- il minimale dei minimali fissato, per il 2021, in € 48,98 (art.7, L. 638/83).

Ricordiamo infine che agli operai agricoli non è applicabile il minimale dei minimali per i quali il minimale giornaliero da rispettare – salvo il solo minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi – è unicamente quello ex lege n. 537/1981, e cioè pari ad € 43,57.

#### **Part-Time**

La retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 48,98) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l'importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d'ordinario dalla contrattazione collettiva agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva. La retribuzione minima oraria è pari, quindi, ad € 7,35.

#### **Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell'1%**

Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438) e

pari all'1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2021 sulla quota di retribuzione eccedente € **47.379,00** annui (€ 3.948,00 mensili).

### **Massimale retributivo**

Nella stessa circolare l'INPS comunica il valore, per il 2021, del massimale retributivo annuo sul quale si devono calcolare i contributi previdenziali ed assistenziali (esclusivamente per i nuovi iscritti alle gestioni I.N.P.S., se assunti successivamente all'1/1/96 ovvero per i lavoratori che abbiano optato per il sistema contributivo) per il corrente anno 2021 il limite è a € 103.055,00.

### **Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.**

Questa la tavola riassuntiva emessa dall'INPS relativamente agli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente (d.lgs. n.314/1997).

<b>ANNO 2021</b>	<b>EURO</b>
Prestazioni e indennità sostitutive mensa:	
a) In formato cartaceo	4,00
b) In formato elettronico	8,00
c) Per zone prive di servizi ristorazione	5,29
Fringe benefit (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*



### **5) Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli - Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola 2020.**

Quest'anno ci preme informare con notevole anticipo i datori di lavoro e gli operai agricoli che il nostro **Patronato Enapa sin dall'inizio del prossimo anno è** a disposizione degli interessati per la presentazione all'Inps delle domande di disoccupazione agricola (**scadenza al 31 Marzo 2021**); pertanto i lavoratori, eventualmente anche per il tramite dell'azienda, potranno rivolgersi alla Sede del Patronato, via Degli Orti 44 Bologna, telefono 0516232030-051783980/1 o ai nostri uffici zionali di Confagricoltura Bologna, per ricevere tutta l'assistenza necessaria per la predisposizione e presentazione della domanda nei tempi previsti.

Per comodità si riportano di seguito gli indirizzi dei nostri Uffici Zonali:

Bazzano –Via Calzolaria,22	tel.051830049
S. Giorgio di Piano - Via dell'Artigiano 1	tel.051893690
S. Giovanni in Persiceto - Via Caboto 18	tel.051827371
Imola-Via Gronchi,124	tel.054223135
Sasso Marconi - Via Europa 18	c/o Assicurazione Cattolica (ex FATA)

Gli interessati dovranno presentarsi ai nostri uffici con:

- carta di identità valida
- Per i lavoratori extra comunitari fotocopia del permesso di soggiorno e del passaporto.
- Modello SR 171 per i titolari di altri lavori in proprio ( titolari di partita Iva, collaboratori, attività professionali, attività autonome in agricoltura) da compilare in occasione della presentazione della domanda

PER I RICHIEDENTI L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE: Copie delle dichiarazioni dei redditi (mod. CU, Mod. 730 o mod. Unico) degli ultimi due anni (redditi competenza anno 2018 e 2019) di tutti i componenti il nucleo familiare.

Si precisa che nella domanda dovrà essere dichiarato anche lo stato civile dell'interessato ( coniugato dal...; vedovo dal...; separato dal...; divorziato dal...) ed in caso di soggetto coniugato è richiesta l'indicazione dei dati del coniuge ed il relativo codice fiscale.

La mancanza di tali documenti impedisce la predisposizione e l'invio della domanda all'Inps.

**SI INVITANO PERTANTO TUTTI GLI INTERESSATI A RIVOLGERSI AL PIU' PRESTO AD INIZIO CAMPAGNA PRESSO I NOSTRI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL PATRONATO ENAPA PER INOLTARE LA DOMANDA PER VIA TELEMATICA ALL'INPS.**

(R. Donati)

Spedizione in abbonamento postale  
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04  
n. 46 art. 1, comma 2  
Filiale di Bologna

Direttore responsabile: Massimo Mazzanti  
Redazione: Maria Stefania Devescovi  
Editrice: Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori  
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)  
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00

Reg. Canc. Tribunale di Bologna  
n. 6240 del 04/01/1994



Associato all'Unione  
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: [www.confagricoltura.org/bologna](http://www.confagricoltura.org/bologna)